



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Registro degli Atti del Sindaco

N. 6 del 01/03/2018

OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AI SENSI DEL D.L. 201/2011.

Unità Organizzativa SUAP

IL SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazione introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 -Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;"

Visto il D.L. 201/2011 e la relativa legge di conversione che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali;

Preso atto dell'incontro svoltosi in sede di Conferenza dei Sindaci del 15/12/2017 con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria, nel quale è stata definita una

modalità di applicazione delle norme vigenti in materia di liberalizzazione degli orari delle attività economiche;

Vista la proposta di revisione degli orari delle attività di acconciatore ed estetista, inoltrata in data 20/12/2017 con prot. 24233 dalle Associazioni di Categoria C.N.A. e Confartigianato Imprese;

Ritenuto opportuno abrogare l'ordinanza sindacale n.19 del 05/02/2010;

Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

1) di dare atto che devono intendersi abrogati, i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
- c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del presente atto

3) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:

- a) commercio al dettaglio**
- b) somministrazione alimenti e bevande**
- c) vendita di quotidiani e periodici**
- d) distribuzione di carburante**

4) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie a taglio, rosticcerie, gelaterie, gastronomie ecc...);

5) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, sulla base della proposta avanzata dalle Associazioni di Categoria di settore, con nota n. 24233 del 20/12/2017, di disporre la disciplina degli orari e dei giorni di apertura relativamente alle attività di:

- **estetista**
- **acconciatore**
- **piercing e tatuaggi**
- **altre attività del settore dei servizi alla persona**

come segue, fino al **31/12/2019**:

- α) Ogni esercente è libero di determinare l'orario di apertura e chiusura dalle ore 7.00 alle ore 23.00 in base alle esigenze dell'utenza, senza comunque superare le 13 ore giornaliere. L'orario deve essere esposto al pubblico secondo la normativa vigente.*
- β) E' obbligatoria la chiusura nei giorni festivi e la domenica.*
- χ) La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.*
- δ) Gli esercizi possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati nella settimana.*
- ε) Gli esercizi operanti all'interno dei Centri Commerciali osservano l'orario del centro commerciale, nel rispetto dei limiti massimi di orario e delle chiusure obbligatorie previste per la categoria.*

DISPOSIZIONI PARTICOLARI FACOLTATIVE

Orario Estivo: nel periodo compreso fra il 15 Giugno ed il 15 Settembre compresi, per i soli giorni del sabato, è possibile effettuare il seguente orario: 7.00-14.00

Festività Natalizie: quando il 24 ed il 31 Dicembre ricorrono di Domenica è possibile effettuare il seguente orario: 7.00-14.00.

A far data **dal 1 Gennaio 2020** anche le attività di cui al presente punto 5) passeranno alla completa liberalizzazione rendendo facoltativa l'apertura delle attività nei giorni festivi così come dispone il D.L. 201 del 06/12/2011.

6) Per le attività non indicate nella presente ordinanza si rimanda al rispetto della normativa di settore vigente.

7) Deve ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

Copia della presente ordinanza è trasmessa all'Ufficio Polizia Municipale e al Punto Amico.

Copia della presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Valdarno e ne è data la massima diffusione all'utenza e alle Associazioni di Categoria.

Ai sensi dell'art. 3 c.4 e art. 5 c. 3 della L. 241/90 il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Susanna Benucci, Responsabile SUAP.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg dalla notificazione oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

San Giovanni Valdarno, lì 01/03/2018

Sottoscritta dal Sindaco

Con firma digitale